



COMUNE DI CASSINO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N..... DEL

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASSINO

INDICE

CAPO I – GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1 – Campo di applicazione

Articolo 2 – Tipo delle armi in dotazione

Articolo 3 – Numero delle armi in dotazione

Articolo 4 – Presidi tattici difensivi diversi dalle armi

Articolo 5 – Requisiti per l'assegnazione / detenzione dell'arma

Articolo 6 – Ritiro cautelare dell'arma

CAPO II – MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 7 – Contingente numerico dagli addetti al servizio di Polizia Locale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

Articolo 8 – Assegnazione dell'arma

Articolo 9 – Modalità di porto dell'arma

Articolo 10 – Servizi istituzionali e Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 11 – Prelevamento e deposito dell'arma

Articolo 12 – Doveri dell'assegnatario

Articolo 13 – Custodia delle armi

Articolo 14 – Doveri del consegnatario e sub consegnatario delle armi

Articolo 15 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Articolo 16 – Controlli e sorveglianza

CAPO IV – ADDESTRAMENTO

Articolo 17 – Addestramento al tiro

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Rinvio entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale), del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, della L.R. 13 Gennaio 2005, n. 1 recante (Norme in materia di polizia locale), del Regolamento Regionale del 29 Gennaio 2016 – BUR 2 Febbraio 2016, n. 9, Suppl. n. 1 concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio, nonché del Regolamento comunale di Polizia Locale del Comune di Cassino approvato con Deliberazione Commissariale n. 47 del 29/07/1993: a) l'armamento del Corpo della Polizia Locale; b) le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Cassino, fatte salve le disposizioni di cui alle normative vigenti in materia di acquisizione, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassino in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza svolgono tutti i servizi con l'arma in dotazione.
3. L'armamento è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di seguito prescritto.

Articolo 2 Tipo delle armi in dotazione

1. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità Agente di P.S., è dotato di pistola semiautomatica di modello compreso nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, ai sensi Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i. sia per il personale maschile che per quello femminile.
2. Nei servizi di rappresentanza, scorta al Gonfalone della Città, alla bandiera ed al Gonfalone del Corpo ed a quello della Polizia Locale della Regione Lazio, nonché nei servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, gli Ufficiali e gli altri operatori impegnati in detti servizi, possono essere dotati di sciabola.
3. Oltre alle armi da fuoco il personale può essere dotato di bastone distanziatore e spray urticante.
4. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassino, potrà essere dotato di n.1 arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia resi ai sensi dell'art. 4, comma 3,

lettera b) del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n.145 tra quelle di modello compreso nel Catalogo nazionale delle armi comuni ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i..

Articolo 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassino con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di pubblica sicurezza, maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi nei locali all'uopo predisposti a causa di pensionamenti e/o ritiri cautelari.
2. Il Comandante denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione e ne comunica al Prefetto il numero complessivo.

Articolo 4

Presidi tattici difensivi diversi dalle armi

1. Come previsto dalla vigente normativa statale e regionale gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassino possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dei rischi professionali nonché per la tutela dell'incolumità personale.
2. E' prevista la dotazione delle manette (o fascette), di spray irritante e di distanziatore – mazzetta di segnalazione, scudo di protezione e comunque ogni tipo di strumento di autotutela di cui all' "ALLEGATO E" del vigente regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio, nonché le protezioni per seguire le attività di Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO) e di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO);
3. Quando le manette (o fascette) sono utilizzate per il trasferimento di persone in stato di arresto o di fermo, deve essere evitata ogni forma di spettacolarizzazione per il rispetto della dignità e della *privacy*, comunque dovuta, della persona *in vinculis*.

Articolo 5

Requisiti per l'assegnazione/detenzione dell'arma

1. L'assegnazione in via continuativa dell'arma di servizio è subordinata:
 - Al conferimento della qualifica di Agente di P.S. da parte del Prefetto di Frosinone;
 - Al superamento del corso di addestramento al tiro ed al maneggio delle armi con conseguente rilascio dell'attestazione di idoneità.

2. Agli appartenenti al Corpo, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto di Frosinone, e soggetto a revisione annuale, è assegnata l'arma in via continuativa.

3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassino, in occasione della revisione annuale, devono superare con esito favorevole un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno svolto dagli istruttori del Corpo presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Articolo 6

Ritiro cautelare dell'arma

1. Il Comandante, e in caso d'urgenza e necessità anche un delegato, dispone il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far ritenere ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassino dispone il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando all'assegnatario, cui sia stato richiesto di depositare entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, non abbia provveduto entro il termine assegnato.

3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassino, dispone altresì il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio. Al superamento delle prescritte prove, l'arma viene riconsegnata all'assegnatario a cura del Consegnatario del Corpo.

4. Il ritiro cautelare dell'arma di servizio è effettuato ai sensi del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, con provvedimento motivato.

5. Il provvedimento viene comunicato tempestivamente al Comandante, qualora non sia stato adottato dal medesimo.

6. Quando l'arma di servizio è ritirata deve essere immediatamente affidata al Consegnatario dell'armeria o, in caso di sua assenza, al sub consegnatario che provvede a custodire la medesima. Se l'armeria non è istituita, l'arma viene custodita dal Comandante.

7. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, contestualmente al ritiro cautelare, o comunque nel più breve tempo possibile, sono attivate le procedure necessarie per effettuare gli accertamenti sanitari atti a verificare il possesso dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998.

CAPO II
MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 7

Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Locale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

1. Tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale a cui viene richiesta la Qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono autorizzati a portare l'arma di cui al successivo articolo 8. Il Comandante del Corpo, per motivate esigenze, può anche non procedere alla assegnazione.

Articolo 8

Assegnazione dell'arma

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassino in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, la quale viene assegnata una volta superato con esito favorevole il primo corso di lezioni regolamentari di tiro a segno svolto dagli istruttori del Corpo presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. L'arma è assegnata in via continuativa agli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto. Il provvedimento è soggetto a revisione annuale. Il porto dell'arma senza licenza è consentita nelle forme di Legge vigenti, per esigenze di sicurezza agli Agenti di Polizia Locale.

3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto nel quale deve essere obbligatoriamente riportato il numero di matricola dell'arma stessa.

4. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del Comune di appartenenza, e viceversa.

6. Nel caso di domicilio fuori del Comune di Cassino, l'assegnatario deve fare una apposita comunicazione di detenzione e porto dell'arma all'Autorità di P.S. competente per territorio.

7. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della persistenza dei requisiti psicofisici e di affidabilità richiesti dalla Legge. Il Comandante, a tal fine, richiede l'esibizione, entro un congruo termine di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, nonché idonea attestazione

circa il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dalla Legge. All'esito il Comandante può adottare i provvedimenti inibitori necessari, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo 6.

Articolo 9

Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'articolo 5 del D.M. 4.3.1987 n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassino che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna, correlata di caricatore di riserva, all'occorrenza e secondo disposizioni del servizio.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
3. Attesa l'assegnazione dell'arma in via continuativa, a tutto il personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cassino è consentito il porto anche fuori dal servizio nel territorio del Comune di Cassino; la stessa deve essere portata in modo non visibile.
4. Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
5. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, deve custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione. È vietato il deposito, seppure temporaneo, in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.
6. L'ESENZIONE DAL PORTO dell'arma può essere autorizzato esclusivamente dal Comandante.
7. Il Comandante può esonerare dallo svolgere il servizio con armi per quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta, ovvero facciano parte del picchetto d'onore. L'esenzione può essere disposta anche per i servizi resi durante particolari manifestazioni pubbliche, ove si ritenga che l'arma in dotazione a tutto e/o a parte del personale sia non utile.
8. Il Comandante e gli Ufficiali del Corpo possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
9. L'arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto.
10. A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta in fondina e mai appoggiata sui sedili e nell'abitacolo del mezzo.
11. L'eventuale scarico dell'arma deve obbligatoriamente avvenire nell'apposita postazione all'uopo predisposta all'interno del Comando.

12. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

13. E' vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.

14. E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 10

Servizi istituzionali e servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso o in supporto

1 I servizi per i quali gli addetti del Corpo di Polizia Locale portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- Tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, moto montati, ciclisti, appiedati);
- Servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e degli immobili comunali;
- Servizi notturni;
- Servizi di pronto intervento;
- Servizi di scorta;
- Servizi di Polizia Giudiziaria;
- Servizi di Polizia in abiti borghesi.

2. I servizi prestati in esecuzione di convenzioni tra Enti per l'esercizio di funzioni associate o su richiesta da parte di altre Amministrazioni Pubbliche, sono svolti sempre con le armi in dotazione.

3. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, quando il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, sono prestati nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, che il personale effettui il servizio munito di arma.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 11

Prelevamento e deposito dell'arma

1. Quando è istituita l'armeria, l'arma è prelevata dalle mani del Consegnatario o sub Consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 6, nel registro.
2. L'arma deve essere immediatamente affidata al Consegnatario o sub Consegnatario nei seguenti casi:
 - Quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - Quando viene a cessare la qualità di Agente di P.S.;
 - All'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - Tutte le volte in cui sia disposto il ritiro con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante.
3. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.
4. In caso di congedo ordinario e straordinario superiore a 30 giorni, e per tutto il periodo dello stesso, il Consegnatario ha facoltà di richiedere il deposito provvisorio dell'arma nell'armeria, ove istituita, limitatamente al periodo di assenza.
5. Il Consegnatario è il Comandante del Corpo della Polizia Locale, responsabile della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo ai sensi dell'art. 9 c.1 della Legge 65/1986. Il sub Consegnatario verrà nominato dal Comandante ed adempierà alle funzioni nei casi di assenza del Comandante.

Articolo 12

Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono consegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo 17.

2. L'assegnatario dell'arma deve in particolare:
- a) Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia tra colleghi;
 - b) Evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio, ancorché con caricatore inserito;
 - c) Riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, presso la residenza o il domicilio;
 - d) Astenersi dal depositare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - e) Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
 - f) Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - g) Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma;
 - h) Fare immediata denuncia all'autorità di P.S. nel caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante, al Consegnatario o sub Consegnatario o in caso di assenza al Responsabile di Turno o più anziano;
 - i) Comunicare tempestivamente al Comandante e al Consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.
3. L'uso dell'arma, anche solamente a scopo di pura deterrenza e senza esplosione di colpi, deve essere tempestivamente segnalato al Comando e deve successivamente essere oggetto di dettagliato rapporto al Comandante.

Articolo 13

Custodia delle armi

1. Le armi e le munizioni in dotazione al Corpo sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusure del tipo a cassaforte in appositi locali, con serratura di sicurezza o a combinazione e sono conservate prive di fondina e con i caricatori privati delle munizioni. L'Autorità di P.S. ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
2. Il Comandante, sentito il Sindaco, in casi di necessità e/o urgenza può disporre che l'armamento e il munizionamento, o parte del medesimo, conservato nei locali di cui al comma 1 sia depositato presso il Tiro a segno Nazionale di Pontecorvo, previa comunicazione al Prefetto e al Questore.
3. Quando l'arma è assegnata in via continuativa, l'addetto deve custodire l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave.

Articolo 14

Doveri del Consegnatario e Sub Consegnatario delle armi

1. Ai sensi dell'art. 12 c. 4 del D.M. 145/1987 nel Comando di Polizia Locale non è istituita l'armeria. Tuttavia, qualora fosse istituita, vigeranno le regole che seguono.
2. Il Comandante nomina il Consegnatario delle armi il quale diviene responsabile della custodia e della conservazione delle armi e delle munizioni non affidate in via continuativa al personale.
3. Il Comandante, sentito il Consegnatario, nomina altresì un sub Consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del Consegnatario stesso.
4. Il Consegnatario e il sub Consegnatario svolgono il loro compito osservando con diligenza le disposizioni contenute nell'articolo 17 del Decreto Ministeriale 4.3.1987, n. 145. Essi inoltre curano con la massima diligenza:
 - a) La custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a loro consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) L'effettuazione di controlli giornalieri e periodici;
 - c) La tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) La scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni della tenuta delle armi.
5. Collaborano, inoltre, con il Comandante per la disciplina delle operazioni delle armi, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, per l'esecuzione delle ispezioni.
6. Redigono rapporto qualora siano riscontrate irregolarità o, comunque, quando lo ritengano necessario in relazione all'incarico loro affidato.
7. Promuovono periodicamente le esercitazioni di tiro per tutto il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante.
8. Propongono al Comandante il ritiro temporaneo o la revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma, nei seguenti casi:
 - Quando sia constatata negligenza o incuria nella detenzione dell'arma;
 - Quando sia stata accertata una inidonea conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto dell'arma;
 - Quando l'operatore non abbia conseguito l'idoneità al maneggio e al tiro;
 - Quando l'operatore non abbia partecipato alle esercitazioni di tiro predisposte dal Comando senza fornire idonea giustificazione.

Articolo 15

Distruzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso al locale dove sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco, al Comandante del Corpo, al Consegnatario e, in sua assenza, al sub Consegnatario.
2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del Consegnatario.
3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche.
4. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono essere effettuate esclusivamente nel locale ove è stata collocata una apposita attrezzatura per procedere in sicurezza.
5. Nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse in maniera visibile le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 16

Controlli e sorveglianza

1. Nel Comando di Polizia Locale è istituito il registro di carico e scarico delle armi, dove viene annotato il giorno e l'orario di deposito dell'arma, il giorno e l'orario di prelievo dell'arma, la matricola, l'assegnatario, il motivo, il numero di protocollo e la firma dell'agente di PL e del Consegnatario o dal sub Consegnatario.
2. I controlli giornalieri sono effettuati dal Consegnatario o dal sub Consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
3. Il Consegnatario e sub Consegnatario dovranno inoltre intervenire nel caso di attivazione dell'allarme e dovranno redigere apposita relazione nel caso di anomalie e qualora lo reputino necessario.
4. Il Sindaco e il Comandante possono disporre visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Articolo 17

Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver completato il necessario addestramento e subordinatamente al superamento del corso annuale di lezioni teorico-pratiche di tiro a segno svolto presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Rinvio entrata in vigore e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale), al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, alla L.R. 13 Gennaio 2005, n. 1 recante (Norme in materia di polizia locale), al Regolamento Regionale 29 Gennaio 2016 – BUR 2 Febbraio 2016, n. 9, Suppl. n. 1 concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio, nonché Regolamento comunale di Polizia Locale del Comune di Cassino approvato con Deliberazione Commissariale n. 47 del 29/07/1993.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intenderà abrogato e sostituito tutto ciò in contrasto con lo stesso;
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività ed è comunicato al Prefetto di Frosinone ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.

